Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

AUDIZIONE

Atto Governo n. 177

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Osservazioni e proposte di modifica

Roma, 6 luglio 2015

Indice

Indice 2
PREMESSA 3
1. Emendamenti proposti dal CNDCEC……..……...5
2. Quadro sinottico……..……...……..……9

PREMESSA

Con Atto n. 177 del 16 giugno 2015 il Governo propone il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

lo schema di decreto presenta già diversi aspetti innovativi di grande interesse per gli operatori del mercato del lavoro in un'ottica di ammodernamento di un sistema che se pur congegnato da tempo , non aveva finora mostrato di realizzare un buon funzionamento a causa delle difficoltà comunicative e di interconnessione tra diversi sistemi Regionali

il documento di analisi proposto dai Commercialisti nel maggio 2015 aveva già evidenziato la necessità di interventi strutturali in materia di servizi per il lavoro , manifestando chiaramente la necessità di una apertura a tutte le categorie professionali potenzialmente interessate ad una nuova concezione di un mercato del lavoro libero e con regole semplificate per tutti, lavoratori e imprese

I Commercialisti riscontrano nel provvedimento in esame , anche se nella sua stesura provvisoria, le intenzioni del legislatore di creare una reale sinergia operativa tra gli operatori del mercato del lavoro per il buon funzionamento di un sistema di libero scambio delle informazioni a supporto della occupazione e dell'inserimento lavorativo

Una semplificazione utile al paese sarà raggiunta quando:

- i lavoratori potranno accedere liberamente al mercato del lavoro, proponendosi con i loro curriculum vitae, utilizzando sistemi informatici progettati e realizzati in base alle esigenze degli utilizzatori, accessibili, facili da usare e senza oneri impropri, soprattutto per i lavoratori;
- gli Enti e le Amministrazioni, anche nelle loro sedi periferiche e territoriali, riusciranno ad avere uno standard di lavorazione che permetta, a tutti gli operatori del mercato del lavoro, di interfacciarsi con un unico linguaggio, evitando anche il ricorso a "protocolli " o "convenzioni", che rischiano solo di appesantire i sistemi e renderli clientelari;
- l'informatizzazione delle procedure rappresenterà "l'evoluzione del sistema" a supporto dell'attività professionalmente svolta da soggetti "titolati".

Su quest'ultimo aspetto i Commercialisti, consapevoli del ruolo che il professionista moderno può svolgere nell' accompagnare i soggetti nella ricerca di lavoro anche sotto forma di autoimpiego , o nel consigliare le aziende/datori di lavoro per una corretta programmazione del costo del lavoro e della gestione delle risorse umane con maggiore attenzione al sistema sociale e alle ricadute sulle tutele previdenziali e assistenziali , nei riguardi di tutti i soggetti che prestano attività lavorativa, ritengono di poter svolgere un ruolo attivo e di partecipazione alle nuove politiche attive del lavoro

In previsione anche della programmazione europea 2014/2020, il PON (fondi strutturali europei) sui servizi delle politiche attive per l'occupazione (SPAO) intende promuovere azioni di supporto alle riforme strutturali riportate nel programma nazionale di riforma in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano, produttività.

1. Il PON SPAO (Servizi Politiche Attive per l'Occupazione) intende agire in base ad una strategia finalizzata ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, anche promuovendo l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità del capitale umano, perseguendo una serie di finalità:
2. combattere la disoccupazione giovanile attraverso l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro, anche sostenendo la transizione tra istruzione e occupazione;
3. integrare i più vulnerabili (donne, lavoratori anziani, immigrati e persone a rischio d'esclusione sociale e povertà) nel mercato del lavoro;

4. migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione, accompagnando l'aumento degli investimenti privati in R&S e innovazione con lo sviluppo del capitale umano;
5. promuovere la mobilità dei lavoratori;
6. contribuire ad ammodernare e rafforzare le istituzioni del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, pubblici e privati;
7. combattere il lavoro sommerso.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, con il decreto sul riordino dei servizi per il lavoro il legislatore appunto intende compiere una seria azione di intervento e di coinvolgimento di tutti quei soggetti che a vario titolo possono interagire con il mondo del lavoro, ampliando evidentemente l'accezione del "mondo del lavoro " a tutte le forme di lavoro sia subordinato che autonomo, anch'esso degno di tutela e assistenza in fasi di ricollocazione di soggetti disoccupati e/o inoccupati

Vista la premessa e il richiamo dei criteri della legge 183/2014 all'art. 1 co, 3 lett. *n)* tra i quali è prevista la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati e il richiamo agli" altri operatori accreditati del mercato del lavoro" , si ritiene di poter prevedere tra i soggetti autorizzati "ope legis" all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro tutti i soggetti di cui alle Legge 12/1979 **nella sua accezione più ampia.**

Così come anticipato nell'articolo 14, comma 4 e 6, garantendo la interconnessione sistematica della banche dati, stipulando convenzioni anche con altri soggetti.

Il procedimento per individuare i cosiddetti NEET, potrebbe prevedere di individuare lo stock dei giovani nella fascia d'età desiderata (ad esempio 18-29 per le politiche garanzia giovani) a partire dalla banca dati delle anagrafi, in possesso dei Comuni;

a) non considerare i giovani inseriti in percorsi scolastici obbligato -sostanzialmente scuole superiori e professionali – rilevabili dalle banche dati regionali sull' obbligo formativo, già in possesso delle Regioni;

b) non considerare i giovani iscritti all'università, contenuti nella banca dati delle segreterie, in possesso del Ministero dell'Istruzione;

c) non considerare i giovani che stanno lavorando, contenuti nella banca dati dei lavoratori, in possesso del Ministero del Lavoro;

d) non considerare i giovani che stanno cercando lavoro contenuti nella banca dati dei centri impiego, in possesso delle Regioni e del Ministero del Lavoro;

Conclusioni

Si evidenzia l'importanza del ruolo dei soggetti accreditati per i servizi del lavoro, in un'ottica di sviluppo dei servizi per l'impiego e dei flussi informativi, per rendere efficace ed efficiente la gestione delle politiche attive del lavoro di cui l'incontro tra domanda ed offerta risulta essere l'obiettivo principale della strategia "Europa 2020".

Può diventare strategico il ruolo dei Commercialisti come soggetti accreditati per i servizi del lavoro in quanto, insieme ad altri operatori parimenti accreditati, saranno in grado di "gestire" un'emergenza dei servizi per il lavoro che, altrimenti, rischia di essere gestita da soggetti senza opportune competenze professionali.

1. Emendamenti proposti dal CNDCEC

Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili propone i seguenti emendamenti allo schema di decreto legislativo in commento.

ART. 1

Al comma 2, lett. e) dopo le parole «presente decreto» *sono inserite le seguenti parole:* « nonché quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 12 del 1979 direttamente o tramite organismi degli ordini ai quali appartengono».

ART. 12

Al comma 2, lett. a) sono apportate le seguenti modifiche:

- *le parole* «coerenza con il*» sono sostituite dalle seguenti parole:* «coerenza e possibile ampliamento del*»;*
- *dopo le parole* «del 2003 *»sono inserite le seguenti parole:* «sul presupposto della presenza di requisiti inerenti l'erogazione di servizi per il lavoro e comunque ad esso connessi ad altri soggetti che possano operare in sinergia con il sistema pubblico*»*

ART. 13

Al comma 5,dopo le parole « soggetti interessati» *sono inserite le seguenti parole:* « tra cui gli intermediari/delegati ai sensi della legge n. 12 del 1979».

ART. 14

Al comma 1, dopo le parole «soggetti interessati» *sono inserite le seguenti parole:* «o dei soggetti intermediari/delegati ».

Al comma 6, *dopo le parole* « banche dati» *sono inserite le seguenti parole:* «nominando le banche dati riferite alle istituzioni richiamate ossia Comuni, Regioni, Università e di prevedere una procedura di contatto e di disponibilità al pari di quanto previsto nel successivo art. 20 c. 3.».

5. Quadro sinottico

ART. 1

(Rete Nazionale del servizi per le politiche del lavoro)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano Il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.	Identico
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti: a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto e di seguito denominata "ANPAL"; b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto; c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione al sensi dell'articolo 12 del presente decreto; f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003; h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e in via provvisoria, fino al suo programmato scioglimento, la Società Italia Lavoro S.p.A.;	2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai seguenti soggetti: a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui all'articolo 4 del presente decreto e di seguito denominata "ANPAL"; b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 11 del presente decreto; c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito; d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro; e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione al sensi dell'articolo 12 del presente decreto **nonché quelli previsti dall'art. 1 della legge n. 12 del 1979 direttamente o tramite organismi degli ordini ai quali appartengono;** f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003; h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e in via provvisoria, fino al suo programmato scioglimento, la Società Italia Lavoro S.p.A.;
3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed	Identico

all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1,4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'art. 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.	
4. L'ANPAL di cui all'articolo 4 del presente decreto, esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro.	Identico

ART. 12

(Accreditamento dei servizi per l'impiego privato)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
1. l'ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.	Identico
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni e province, autonome, è definito 11 regolamento per l'accreditamento, sulla base dei seguenti principi e criteri: a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere; c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete del servizi per le politiche del lavoro; d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare Con lo strumento dell' assegno di ricollocazione di cui ali'articolo 23.	2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni e province, autonome, è definito 11 regolamento per l'accreditamento, sulla base dei seguenti principi e criteri: a) **coerenza e possibile ampliamento del** sistema di autorizzazione alla svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale , supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli art 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003 **sul presupposto della presenza di requisiti inerenti l'erogazione di servizi per il lavoro e comunque ad esso connessi ad altri soggetti che possano operare in sinergia con il sistema pubblico;** b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere; c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto, nonché l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete del servizi per le politiche del lavoro; d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare Con lo strumento dell' assegno di ricollocazione di cui ali'articolo 23.
3. In fase di prima applicazione e fino alla definizione dell'albo di cui al comma 1, restano valide le procedure di accreditamento predisposte dalle regioni e province autonome.	Identico
4. Le normative regionali possono definire specifici regimi di accreditamento su base regionale.	Identico
5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003" dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. l'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lett. cl,	Identico

dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell' Albo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".	

ART. 13

(Sistema informativo unico delle politiche del lavoro)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
1. l'ANPAL realizza, in cooperazione con l'INPS e l'ISFOL, anche valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle regioni e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Il sistema Informativo unico delle politiche del lavoro, nonché un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche,del lavoro.	Identico
2. Costituiscono elementi del sistema informativo unico dei servizi per l'impiego: a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n, 92; b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati relativi alla gestione dei sèrvizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, ivl incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; d) Il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 14 del presente decreto.	Identico
3. Il modello di scheda anagrafica e, professionale dei lavoratori, di cui all'articolo -bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall' ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione Ira i centri per l'impiego e il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.	Identico
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo.4-bis del decreto legislativo n.181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazloni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo L1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica ali'ANPAL che le mette a disposizione del centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva	Identico

competenza.	
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle Informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione del dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.	5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle Informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati **tra cui gli intermediari/delegati ai sensi della legge n. 12 del 1979,** nel rispetto del diritto alla protezione del dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6, Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.	Identico
7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto del regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.	Identico

ART. 14

(Coordinamento dei sistemi informativi e fascicolo elettronico)

TESTO ATTUALE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
1. Le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi dì lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati.	1. Le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. il fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi dì lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati **o dei soggetti intermediari/delegati.**
2. L'ANPAL partecipa al, Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di' cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n, 322.	Identico
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fin i statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall'ANPAL.	Identico
4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati In possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse, è Istituto un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, così costituito: a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo delegato, che lo presiede; b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato; c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato; d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato; e) il Presidente dell'ISFOL; f) un rappresentante dell' AGiD.	Identico

5. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.	Identico
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.	6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati **nominando le banche dati riferite alle istituzioni richiamate ossia Comuni, Regioni, Università e di prevedere una procedura di contatto e di disponibilità al pari di quanto previsto nel successivo art. 20 c. 3.**